

Formule specifiche per la determinazione dell'avviamento nei trasferimenti d'azienda

di Stefano Chirichigno e Vittoria Segre

L'avviamento ha sempre costituito una fonte di controversie tra orientamento giurisprudenziale, della prassi amministrativa e dottrinale, con particolare riferimento alla sua definizione ed ancor di più alla sua determinazione quantitativa.

Con l'introduzione della disciplina dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 2-ter del D.L. n. 564/94, convertito nella L. n. 656/94, è stato disciplinato normativamente il criterio di quantificazione dell'avviamento ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione di azienda. Ciò nonostante, la prassi tuttora seguita dagli Uffici contiene in sé numerose lacune teoriche ed applicative che prestano il fianco a molteplici eccezioni (sia di principio che di metodo) che la giurisprudenza non perde occasione di cassare.

Tali lacune appaiono maggiormente significative soprattutto nei casi caratterizzati dall'emersione di un fenomeno di avviamento "negativo" (c.d. badwill).

Inquadramento generale

Tradizionalmente, il tema del concorso alla base imponibile - e, quindi, della quantificazione dell'avviamento nei trasferimenti di azienda - rivestiva un ruolo centrale per quanto riguarda, in particolare, l'imposta di registro.

Tale situazione, di fatto, è conseguenza diretta dello specifico assetto normativo che da sempre (intendiamo riferirci alla sostanziale irrilevanza sostanziale, a questi fini, della riscrittura del TUR operata dal DPR n.131/86, rispetto al previgente DPR n. 634/72) caratterizza l'imposta di registro rispetto agli altri contesti impostivi.

È noto che mentre le imposte dirette e l'iva sono ancorate alla rilevanza del corrispettivo pattuito (almeno nella generalità delle ipotesi), l'imposta di registro assume quale parametro il valore "normale" del bene trasferito, ove superiore al corrispettivo pattuito.

Tale differenza si focalizza proprio sul valore dell'avviamento per effetto delle norme positive in materia di determinazione del valore dell'avviamento nei trasferimenti di azienda contenute nel DPR n. 131/86.

- ➔ *L'art. 43 prevede testualmente alla lett.a che la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita: "per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o diritto alla data dell'atto...".*
- ➔ *La concreta determinazione del valore del bene o diritto è disciplinata dal successivo art. 51, che, al co. 1, testualmente recita: "Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto".*
- ➔ *Con specifico riferimento alle aziende, il comma 2 dello stesso art. 51 del DPR n. 131/86 dispone che: "Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercid".*
- ➔ *Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo, sempre in tema di trasferimenti d'azienda, testualmente recita: "Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore di cui al co. 1 è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'Ufficio può tenere*

conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'Iva".

- ➔ Infine, ai sensi dell'art. 52, co. 1, l'Ufficio risulta legittimato ad accertare e a rettificare i valori dei beni dichiarati dal contribuente qualora i medesimi abbiano "valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito". Da quanto detto, discende che la valutazione dei beni aziendali oggetto di trasferimento in base al principio di effettività dei valori rappresenta un criterio di carattere generale che non può che riguardare anche la valutazione dell'avviamento.

Secondo un costante indirizzo dell'Amministrazione Finanziaria, anche in vigenza del previgente DPR n.634/72 (abrogato tacitamente, con decorrenza dal 1° luglio 1986, per effetto dell'emanazione del DPR n.131/86), con riferimento agli artt. 22 e 48 (corrispondenti, rispettivamente, agli artt. 23 e 51 del DPR n.131/86):

"gli unici elementi costitutivi dell'azienda che appaiono suscettibili di valutazione di mercato si identificano nell'avviamento e, al più, nei beni immobili (combinati disposti degli artt. 22, co. 4 e 48 del DPR n.634/72)"²⁵.

Pertanto, le considerazioni svolte con riferimento alle cessioni di aziende valgono anche per i rami d'azienda, cioè per le cessioni di un complesso organizzato di beni suscettibile di autonoma considerazione produttiva, ancorché i risultati di tale produzione confluiscono in un'unica contabilizzazione; in altri termini, per i casi in cui i beni ceduti sono potenzialmente idonei a configurare il substrato di un'azienda funzionalmente atta a realizzare un'attività d'impresa²⁶.

La definizione dell'avviamento

L'avviamento ha sempre costituito una fonte di controversie, per quel che riguarda la sua definizione ed ancor di più in sede di determinazione quantitativa dello stesso. Si tratta, infatti, di una componente aziendale per la quale non è rinvenibile alcuna definizione giuridica univoca. In quanto non suscettibile di formare oggetto di rapporti e diritti *ex se* (bensì soltanto se considerato unitamente all'insieme dei beni che compongono l'azienda) non costituisce un bene che concorre, distintamente rispetto agli altri, a determinare il valore aziendale.

Oltre a ciò, si aggiunga che, in alcuni casi, non soltanto può non esistere alcun avviamento, ma può addirittura assumere valore negativo a causa della situazione contingente attraversata dall'azienda anteriormente al trasferimento.

La nozione di avviamento non è, quindi, contenuta in alcuna disposizione normativa, di carattere civilistico o fiscale.

Il Codice civile, ad esempio, non dà alcuna definizione dell'avviamento. Infatti, pur limitandosi a sottenderne l'esistenza laddove definisce l'azienda come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa (art. 2555, c.c.), il concetto di avviamento non viene richiamato espressamente se non all'interno della sezione IX in materia di bilancio, laddove le norme, pur senza specificarne il contenuto, richiedono la separata indicazione dell'avviamento nell'attivo dello Stato patrimoniale (voce B.I.5), subordinatamente al consenso, ove esistente, del Collegio sindacale, se trattasi di avviamento acquisito a titolo oneroso.

Anche nelle norme successive, il Legislatore si riferisce all'avviamento in forma indiretta, laddove viene precisato che, in sede di iscrizione, tra le immobilizzazioni sociali di una partecipazione in base al metodo del Patrimonio netto, la differenza tra il costo di acquisto e il valore corrispondente al Patrimonio netto della stessa, se attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Anche il sopra citato art. 51 del DPR n. 131/86 non è di grande aiuto nel definire l'avviamento, allorché si limita a ribadire che lo stesso è compreso tra i beni che compongono l'azienda. Di conseguenza, occorre fare riferimento alla copiosa giurisprudenza e dottrina in materia.

²⁵ R.M. n. 270310/81. Del medesimo tenore, C.M. n. 6/313136/73, R.M. n. 300786E/74 e R.M. n. 270240/E/76.

²⁶ R.M. n. 220139 del 7/08/1976.

In questa sede non è certo possibile ripercorrere l'iter percorso dalla dottrina relativamente al concetto di avviamento. Le definizioni proposte, infatti, al di là di un apparente omogeneità ed intercambiabilità, a tutt'oggi non sono state in grado di tradursi in metodi quantitativi di comune accettazione, non fosse altro per le costanti riserve che i vari autori hanno fatto, in ordine all'esistenza di una componente soggettiva od ad un'analisi caso per caso.

Vero è che giurisprudenza e dottrina, in linea generale, concordano nel considerare l'avviamento "una qualità dell'azienda" che concorre alla determinazione del valore complessivo dell'azienda, per sua natura non suscettibile di separazione dall'azienda stessa. Tale "qualità" è stata tradizionalmente assimilata alla "attitudine a produrre profitti"²⁷.

Tuttavia, si è progressivamente consolidata una nozione dell'avviamento secondo cui il medesimo:

*"costituisce una componente del valore dell'azienda, data dal maggior valore di scambio che il complesso aziendale unitariamente considerato presenta rispetto alla somma dei valori di scambio dei singoli beni che lo compongono. Appunto per questo di esso si deve tener conto nella determinazione del valore venale della azienda"*²⁸

Merita essere citata anche la decisione della Commissione Tributaria Centrale, Sez. VI, n. 4776 del 30/05/1969, in cui più compiutamente è stato sviluppato tale ordine di argomentazioni:

"nella sua accezione tecnico-economica, e di riflesso anche giuridica, il valore di avviamento è quello che nella cessione si attribuisce all'azienda quale complesso economico già funzionante, indipendentemente dal valore dei singoli beni su cui si attua, e cioè per il grado di organizzazione e di efficienza già raggiunto dall'azienda e in riconoscimento di quella somma di spese, cure, rischi, studi, ecc., che ... il proprietario ha dovuto sostenere per consolidarne l'esercizio e svilupparne la produttività. Gli elementi per una tale valutazione sono molteplici e di varia natura, costituendo un complesso di circostanze (clientela, credito, capacità dei dipendenti, notorietà ecc.) da cui viene a dipendere la maggiore o minore redditività dell'esercizio in sé considerato".

D'altro canto, il [principio contabile OIC n. 24](#) definisce l'avviamento come:

"l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili".

Infine, merita sottolineare che nella C.M. n. 10 del 19/02/80 si legge che l'avviamento è "la condizione per cui il valore del capitale risulta maggiore dei valori dei singoli elementi che compongono quello dell'impresa".

La determinazione del valore dell'avviamento

Nonostante tali sforzi definitivi, l'applicazione pratica dell'art. 48 del DPR n. 634/72, prima, e dell'art. 51 del DPR n. 131/86, poi, si è sempre scontrata con le difficoltà di concreta quantificazione dell'avviamento, laddove si sia cercato di applicare i principi generali sopra enunciati.

Infatti, per quel che riguarda i criteri finalizzati alla valutazione dell'avviamento, la dottrina aziendalistica è solita determinare questa grandezza come differenza tra il valore complessivamente attribuito all'azienda e quello del Patrimonio netto, ovvero attraverso plurimi metodi valutativi di base (*in primis* metodi patrimoniali, reddituali, misti, finanziari²⁹), tra i quali individuare il più opportuno.

²⁷ Cassazione, sent. n. 3080/63; Cassazione, sent. n. 2563/63 e in tempi più recenti recepita dalla Comm. Trib. Centrale, Sez. XXI, sent. del 21/06/90, n. 4857).

²⁸ Cassazione, sez. I civ., sent. n. 10893/95; Cass., Sez. Trib., sent. n. 2702/02.

²⁹ Si confronti L. Guatri, "Trattato sulla valutazione delle aziende", 1998.

Dall'altro lato, la giurisprudenza, respingendo la tesi dell'Ufficio che in un'occasione aveva determinato la quantificazione dell'avviamento basandosi esclusivamente sul volume d'affari dell'ultimo triennio della società accertata, ha ritenuto che il volume d'affari di un'azienda non possa essere l'unico parametro su cui basarne la valutazione, risultando, infatti, necessario comparare tale valore ai costi e alle altre componenti della gestione.

Tale comparazione, secondo i giudici di merito, non era stata effettuata nell'accertamento che si limitava ad applicare al volume d'affari medio triennale un parametro del tutto aleatorio "*tratto da pubblicazioni dottrinarie che non hanno nessun valore giuridico ma esclusivamente statistico*"³⁰).

L'Amministrazione Finanziaria, invece, nel presupposto che l'avviamento identifichi la capacità dell'azienda di produrre redditi, fa sovente ricorso ai coefficienti di redditività desunti da riscontri statistici e da rigidi criteri matematici, da applicare tassativamente all'operazione di cessione aziendale.

In effetti, già la C.M. n. 10 del 19 febbraio 1980 ha definito un metodo di determinazione dell'avviamento in materia di imposta di registro tarato sulla capitalizzazione, per tre anni, dell'utile economico.

In particolare, "*i procedimenti di quantificazione*" possono ricondursi ai seguenti:

→ *Metodo di derivazione dalla determinazione globale del capitale economico su fondamento della redditività futura*

A = C - CL; C sta ad indicare il valore del capitale di funzionamento e CL il valore del capitale di liquidazione. Questo sistema si fonda sulla ipotesi di scindibilità del valore economico, che, invece, è per sua natura unitario.

→ *Metodo della capitalizzazione dei cosiddetti "sopra redditi"*

Con questo sistema si perviene al valore dell'avviamento mediante la capitalizzazione del sopra reddito ad un saggio ritenuto conveniente.

→ *Metodo sommario*

È quello che va preso in considerazione, perché risponde meglio alla realtà ed all'adeguamento del mercato, oltre ad essere di più immediato rilevamento. Esso si fonda sulla capitalizzazione per tre dell'utile lordo economico. Tale sistema, adottato per la maggior parte in Europa, ha, infatti, il merito di avvicinare il valore del sopra reddito o redditi futuri all'average del reddito economico, e non fiscale, dedotto dalla denuncia dei redditi. Perciò, d'ora in avanti, il valore dell'avviamento andrà fissato con quest'ultimo sistema".

Ciò che colpisce è il ricorso esplicito dell'Amministrazione Finanziaria al metodo "sommario" (la cui denominazione di per sé già è in grado di descrivere il risultato approssimativo cui si perviene adottando tale criterio) ovvero ad altri metodi che si traducono nella quantificazione dell'avviamento mediante "*ricariche*" di vario genere³¹. Sembrerebbe trattarsi, per lo più, di un retaggio del disfavore con cui autorevole dottrina aziendalistica nel passato ha tradizionalmente svolto le analisi sui dati prospettici anziché storici: lo stesso Zappa ebbe a definire "*inapplicabili ed illogici*" tutti i metodi di quantificazione dell'avviamento, compreso quello "*consistente nella determinazione per mezzo della capitalizzazione a tasso normale dei sopraprofiti che si stima di assegnare in un numero limitato di anni*"³².

L'approccio dell'Amministrazione Finanziaria, tuttavia, si scontra con la difficoltà di quantificare rigidamente l'avviamento in sede di cessione aziendale - tramite una regola generale, di fatto immodificabile - poiché in linea di principio la sua misurazione richiederebbe la quantificazione di elementi per loro natura difficilmente quantificabili. In generale, la valutazione dell'avviamento sulla base della media della redditività dell'impresa in un congruo arco temporale (ad esempio, 3 anni) non sembra legittimare l'accertamento e la rettifica del valore dichiarato dell'avviamento, a meno che non si accompagni alla valutazione di eventuali ulteriori elementi significativi, sia oggettivi che soggettivi. L'adozione di questi criteri meramente matematici è stata per lo più censurata dalla giurisprudenza tributaria di merito che ha infatti affermato che la valutazione dell'avviamento deve essere differenziata a seconda dell'azienda oggetto di cessione, "*tenendo conto delle concrete*

³⁰ CTR della Lombardia, sent. n. 111/98.

³¹ Ad esempio, Comm.Trib. I Grado di Salerno, Sez. VII, sent. n. 84/89, e Comm.Trib. II Grado di Trieste, Sez. II, sent. n. 97/88.

³² G. Zappa, "*Il Reddito di Impresa*", Milano, 1937, pag. 677.

*caratteristiche di ciascuna e delle variabili combinazioni degli accennati fattori, positivi o negativi, che possono determinare nelle varie situazioni concrete dimensioni egualmente differenziate dell'avviamento*³³.

Anche la Commissione Tributaria Centrale, con sentenza n.9175/87, ha ribadito che, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, nel valore di un'azienda trasferita l'avviamento non può essere valutato adottando formule astratte e generali, senza tener conto delle particolari e concrete caratteristiche del complesso aziendale e degli altri elementi che concorrono alla formazione dello stesso.

Fa eco la dottrina³⁴, secondo la quale la media matematica della redditività è solo uno dei tanti criteri cui può fare ricorso l'Amministrazione Finanziaria per rideterminare il valore dell'avviamento, rilevando che questo, singolarmente considerato, non può legittimare una maggiore imposta, in quanto non è in grado di rappresentare l'effettiva competitività e la situazione economica di un'azienda, essendo l'avviamento commerciale una qualità dell'impresa, e non una sommatoria matematica.

Il valore dell'avviamento previsto dal regolamento in materia di accertamento con adesione

Con l'introduzione della disciplina dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 2-ter del D.L. n. 564/94, convertito nella L. n. 656/94, è stato disciplinato normativamente il criterio di quantificazione dell'avviamento ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in caso di cessione di azienda.

L'art. 2-ter del D.L. n. 564/94, in sostanza, ha previsto l'applicabilità della definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, agli accertamenti di maggior valore con riferimento alle imposte indirette diverse dall'Iva, tra cui l'imposta di registro.

Il comma 2 dello stesso articolo, inoltre, ha demandato ad un apposito regolamento le *"disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione"*.

Detto regolamento è stato emanato con il DPR n.460/96. In particolare, l'art. 2 del decreto, nel disciplinare i criteri di applicazione dell'accertamento con adesione, con specifico riferimento al valore di avviamento delle aziende, al comma 4 ha testualmente disposto quanto segue:

"Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi di imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;*
- l'attività non sia stata esercitata nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività stessa;*
- la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi".*

Come agevolmente riscontrabile dal contenuto della norma, il criterio adottato dal regolamento si ispira al criterio reddituale già illustrato dall'Amministrazione con la sopra menzionata C.M. n. 10/1980.

L'avviamento, in sintesi, deriva dalla moltiplicazione aritmetica di tre elementi: la percentuale di redditività, la media dei ricavi degli ultimi tre periodi d'imposta ed un coefficiente fisso pari a 3 o a 2. Tale metodologia pone alcuni dubbi: in primo luogo, non è chiaro se i dati contabili e/o fiscali necessari al calcolo debbano essere quelli del periodo d'imposta in cui è attuata la cessione d'azienda³⁵; inoltre, essa si caratterizza per la sua rigida

³³ Comm. Trib. Centrale, sent. n.4857/90.

³⁴ A. Fantozzi, *"Il Diritto tributario"*, II ed., Torino, 1998, pag. 785; R. Lupi, *"Diritto Tributario - Parte speciale"*, IV ed., Roma, 1996, pag. 396; G. Falsitta, *"Manuale di Diritto Tributario"*, Padova, 1997, pagg. 464-496.

³⁵ È noto che l'avviamento di un'azienda *"pur ricollegandosi prevalentemente all'attività svolta in passato dall'impresa, si proietta verso il futuro"* (Cassazione, sent. n. 1889/67). Ciò non di meno non sembra ragionevole pretendere che l'imposta di registro possa essere applicata sulla base di accadimenti successivi al momento della registrazione. Di conseguenza, deve escludersi che la pur reale esigenza che la valutazione si proietti nel futuro possa tradursi nella considerazione, ancorché in sede contenziosa, di bilanci successivi. Sembra in ogni caso ragionevole quanto affermato in dottrina in ordine all'utilizzabilità dei dati prospettici stimati (non anche accertati ex post) e cioè che *"ai fini valutativi dell'avviamento"*

applicabilità, dato che per non subire riprese fiscali occorre l'adeguamento a valori minimi, fermo restando che l'Ufficio può comunque determinare un valore superiore, laddove possieda elementi giustificativi.

Peraltro, con la Legge n. 662/96, (art. 3, co. 120), il Governo è stato delegato a rivedere la disciplina degli istituti dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale. Il Governo ha dato attuazione a tale delega con l'emanazione del D.Lgs. n. 218/97, che ha ridisciplinato integralmente i due istituti.

Coerentemente, l'art. 17 di detto decreto ha abrogato il citato art. 2-ter del D.L. n. 564/94, che demandava al DPR n. 460/96 la fissazione dei criteri per la "determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione".

Ora, il D.Lgs. n. 218/97 non contiene alcuna disposizione specifica in ordine ai criteri di determinazione del valore di avviamento delle aziende. Il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997, ha precisato che: "per quanto attiene ai criteri di valutazione dell'avviamento delle aziende, si fa riserva di successive specifiche indicazioni". Tali promesse "specifiche indicazioni" sono rimaste, purtroppo, sulla carta. Nonostante l'abrogazione espressa delle norme previgenti (di cui il DPR n. 460/96 costituiva la disciplina attuativa), è un fatto che la prassi amministrativa e la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) considerano ancora oggi validi i metodi ivi stabiliti dal Legislatore e continuano a farvi riferimento³⁶.

D'altra parte, il ricorso a tali criteri non impedisce che le procedure degli Uffici vengano di sovente anche cassate dalla giurisprudenza, la quale coglie l'occasione per sottolinearne l'insufficienza vista la sopravvalutazione, di fatto, dei dati emergenti dall'applicazione dei metodi teorici, imperniati su formule matematiche e l'assenza di un equo apprezzamento degli elementi concreti dell'azienda, come la localizzazione e l'ubicazione.

<p><i>"il valore dell'avviamento deve essere stabilito non sulla base di parametri generici e di affermazioni apodittiche o con riferimento a indeterminate fonti di convincimento, ma tenuto conto dell'effettiva consistenza dell'azienda e della sua concreta potenzialità reddituale, che non può mai prescindere [...] da un esame dei libri contabili"</i></p>	<p>Cass. sent. n.8387/96</p>
<p><i>"Il valore dell'avviamento commerciale di un'azienda deve essere calcolato, oltre che con i coefficienti previsti dal D.P.R. n. 460/1996 (...), anche in base a criteri di valutazione riferiti ad elementi certi e non astratti, che debbono tenere conto dell'andamento economico e dell'effettiva redditività della stessa"</i></p>	<p>CTR Roma n.205/07</p>
<p><i>"Il valore dell'avviamento deve essere stabilito non sulla base di parametri generici e di affermazioni apodittiche o con riferimento ad indeterminate fonti di convincimento, ma tenuto conto dell'effettiva consistenza dell'azienda e della sua concreta potenzialità reddituale, che non può mai prescindere da un esame dei libri contabili. L'utilizzazione di elementi generici, riconducibili al "fatto notorio", se isolatamente considerati senza un completo riscontro dell'effettivo andamento gestionale dell'azienda stessa si traducono in una motivazione meramente apparente, di mero stile, stereotipa e che, proprio per la sua genericità e l'assenza di adeguati riscontri al caso concreto, si presterebbe ad essere applicabile a qualunque accertamento";</i></p>	<p>CTP Macerata n.44/06</p>
<p><i>"Il valore di avviamento di un'azienda non può essere determinato con la semplice applicazione di una formula aritmetica e con l'attribuzione di un astratto "coefficiente reddituale" al volume d'affari, senza che siano state svolte indagini sulle condizioni passate e sulle presumibili condizioni future dell'azienda"</i></p>	<p>CTP Roma n.50/06</p>

concorrono indubbiamente i risultati economici acquisiti nella gestione trascorsa (reddito d'impresa, volume d'affari...), in quanto gli stessi debbono essere considerati per il loro valore sintomatico sullo stato di salute dell'azienda che viene ceduta, ma del pari importante si deve rilevare l'opera di capitalizzazione del reddito futuro. In altri termini, le previsioni che possono essere incentrate sulla futura redditività dell'azienda ... possono rivestire se correttamente condotte, maggiore rilevanza ai fini della quantificazione dell'avviamento rispetto ai risultati progressi, superando il contrasto apparente tra i dati certi, verificabili (quelli passati) ed incerti (quelli futuri previsti)". D. Caputo, "Tipologie dell'Avviamento Commerciale ai Fini dell'Imposta di Registro", Il fisco 1982, n.3, pag. 268). Sull'utilizzabilità di dati relativi ad esercizi precedenti, interessante la Comm.Trib. di Il Grado di Piacenza, Sez. III, sent. del 25.7.1989 n.85.

³⁶ Cfr. Cassazione., Sez. Trib., sent. n. 613 del 13/01/06: "La congruità di tale valutazione può essere desunta anche dall'adozione di criteri indicati dal Legislatore per la valutazione dello stesso bene, sia pure nell'ambito di disposizioni non direttamente applicabili all'imposta in questione (nella specie, l'art. 2, comma quarto, del DPR n. 460, riguardante l'accertamento con adesione in materia di imposte dirette), trattandosi di criteri (...) avallati dal legislatore"; CTR Lazio, sent. n. 12 del 27 marzo 2006; CTP Vercelli, sent. n. 54 del 2 luglio 2010: "In mancanza di altre leggi relative alla determinazione del valore di avviamento deve ritenersi che la disciplina dettata dall'art. 2, comma 4 del suddetto DPR n.460/96 sia di generale applicazione e quindi valida e cogente anche al di fuori dell'ipotesi di accertamento con adesione".

Da quanto sopra, ne consegue che, in sintesi, la prassi tuttora seguita dagli Uffici contiene in sé, in linea generale, numerose lacune teoriche ed applicative che prestano il fianco a molteplici eccezioni sia di principio che di metodo e che andrebbero avvalorate in sede di eventuale contestazione delle richieste di maggiore imposta di registro sul valore di avviamento da cessione d'azienda.

Laddove, nel caso concreto, il valore dell'avviamento venga determinato sulla base di un procedimento logico, rispondente ai più rigorosi metodi utilizzati dalla prassi economico aziendale, sussisteranno tutti i requisiti per opporsi validamente (con i vigenti strumenti di difesa del contribuente) alle eventuali richieste fiscali.

A tale conclusione si giunge, a maggior ragione, con riferimento a tutti quei casi nei quali i parametri di base da assumere ai fini del rispetto di uno dei criteri previsti dalla C.M. n. 10 sopra citata (*"ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta"*) assumono un valore tutt'altro che positivo.

Con la sentenza n. 40/05, la CTR Puglia ha respinto l'appello dell'Ufficio proprio perché quest'ultimo, partendo dai ricavi lordi e stabilendo un ipotetico reddito pari al 25% dei ricavi, e moltiplicando per tre il risultato, aveva determinato l'avviamento a norma dell'art. 2, co. 4, DPR n. 460/96, rettificando il valore dichiarato nel contratto di cessione d'azienda.

Secondo i giudici di merito, tuttavia, analizzando i bilanci dal 1997 al 1999, era stato possibile riscontrare un reddito netto negativo da cui conseguiva la capacità reddituale passata e prospettica dell'azienda; inoltre, il dato contabile del fatturato in discesa nei tre anni considerati dall'Ufficio, e non contestati, rilevava un periodo di crisi stagnante che aveva indotto la titolare dell'esercizio commerciale a cedere l'attività. Conseguentemente, per i giudici tale criterio nel caso esaminato non poteva essere condiviso, essendo invece sempre necessaria una attenta analisi gestionale al fine di stabilire il fondamento della pretesa impositiva dell'Ufficio.

Nel caso sopra riportato, i giudici si sono limitati a disconoscere l'operato dell'Ufficio, senza, peraltro, dare indicazioni circa le modalità di determinazione dell'avviamento che, alla luce dei dati riscontrati, avrebbe potuto anche assumere un valore pari a zero o addirittura negativo.

La possibilità, infatti, dell'emersione di un fenomeno di avviamento negativo non è del tutto remota. Trattandosi di una grandezza il cui significato economico è antitetico al *goodwill*, essa può trovare la propria manifestazione contabile nelle medesime situazioni in cui può emergere quest'ultimo.

*"Ciò sta a significare che - in astratto - è lecito prefigurare la contabilizzazione di un avviamento negativo in tutte le ipotesi in cui (...) attraverso procedimenti giuridico-contabili più o meno complessi, l'avente causa della transazione sarebbe legittimato a contabilizzare un goodwill se gli economics della medesima fossero differenti"*³⁷.

In precedenza, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2702/02 aveva affermato, invece, che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro,

"l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti. Del valore complessivo dell'azienda fa parte, infatti, quello dell'avviamento - costituente una qualità dell'azienda stessa - che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un'operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso né dall'esistenza né dall'ammontare di queste".

Alla luce di quanto tutto sopra considerato, pur non potendo dubitare del fatto che il capitale economico dell'azienda vari fra un limite superiore, rappresentato dal *goodwill*, ed uno inferiore, rappresentato dal *badwill* (né tale possibilità, peraltro, è stata smentita da dottrina e giurisprudenza³⁸), appare quanto mai lontana l'ipotesi che l'Ufficio possa addivenire, attraverso i metodi disposti dall'art. 2 del DPR n. 460/96, ad una determinazione quantitativa dell'avviamento negativo. L'assunzione di metodi di determinazione dell'avviamento direttamente incentrati sulla capacità di profitto, infatti, escluderebbe *a priori* tale

³⁷ M.T. Bianchi e M. Di Siena, *"L'avviamento negativo: considerazioni fiscali su di una atipica grandezza economico-aziendale"*, in Rassegna tributaria n. 6 di novembre-dicembre 2008, pag. 1651.

³⁸ Si rinvia, per tutte, alla Comm. Trib. di I Grado di Modica, Sez. III, sent. n. 128/89.

possibilità, essendo la base di partenza rappresentata dagli elementi desunti dalla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, di per sé positivi per definizione. Seppur esigui, tali importi, moltiplicati per 3 (o per 2 in casi eccezionali) sarebbero, comunque, tali da determinare un valore dell'avviamento superiore allo zero, a prescindere da qualunque capacità reddituale dell'azienda.

Tirando le fila dei ragionamenti sin qui svolti, non vorremmo peccare di pessimismo, ma ci sembra che la strada da fare prima di giungere a quantificazioni dell'avviamento degne di questo nome sia ancora piuttosto lunga e accidentata.